

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Revisione n.01	Adottata dal Consiglio Direttivo	21 marzo 2019
	Adottata dal Consiglio Direttivo	20 gennaio 2016

Indice

DEFINIZIONI	3
RIFERIMENTI.....	3
ALLEGATI	3
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	5
1.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	5
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	5
1.3 LE SANZIONI DEL DECRETO	7
1.4 ESONERO DA RESPONSABILITÀ	7
1.5 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	8
2 IL MODELLO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (AODV²³¹)	9
3 LA FUNZIONE DEL MODELLO E I PRINCIPI ISPIRATORI	9
3.1 DESTINATARI	10
3.2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	10
3.3 MAPPATURA ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO	11
3.4 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO E STRUMENTALI	12
4 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	12
4.1 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'OdV	13
4.2 IDENTIFICAZIONE DELL'OdV E REQUISITI.....	13
4.3 COMPITI DELL'OdV	14
4.4 NOMINA OdV, DECADENZA DALL'INCARICO E COMUNICAZIONI.....	15
4.5 ATTIVITÀ DI REPORTING DA E VERSO L'OdV	16
4.6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E DI SEGNALEZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV.....	16
4.7 VERIFICHE PERIODICHE.....	18
5 SISTEMA SANZIONATORIO.....	19
5.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	19
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DELEGATI ALLA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE	19
5.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	19
5.4 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA	20
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI/ASSOCIATIVI	20
5.6 MISURE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING.....	20
6 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	21
6.1 FORMAZIONE AI DIPENDENTI.....	21
6.2 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI	21
7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	22

DEFINIZIONI

Associazione (AODV²³¹): Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Modello: Insieme di documenti interni strutturati e conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001, comprovanti l'Organizzazione di AODV²³¹.

Soggetti apicali: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Associazione nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione: persone fisiche sottoposti al controllo da parte dei soggetti apicali.

Destinatari: soggetti a cui si applicano il Codice Etico e il Modello, più precisamente i soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, i Soci (delegati e non), i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato), i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Associazione.

Organi Sociali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri.

Codice Etico: documento ufficiale della Associazione che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Associazione nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, etc.)

Area/Attività sensibile o a rischio: aree/attività aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.231/2001.

Processo strumentale: processo da sottoporre a controllo e presidiare in quanto al suo interno si svolgono attività che possono essere strumento per la commissione del reato.

Reati: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

Organismo di Vigilanza (OdV): organismo, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs.231/2001, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

RIFERIMENTI

1. Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
2. D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni

ALLEGATI

1. Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 PARTE GENERALE

L'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "AODV²³¹" o "Associazione") in ragione del suo scopo sociale ovvero rappresentare il luogo elettivo per la discussione e l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riguardo all'attività degli organismi di vigilanza, è particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

L'Associazione data la sua natura e la bassa complessità del suo oggetto sociale e fatti salvi i poteri espressamente delegati dallo Statuto e da deleghe interne, identifica nel Consiglio Direttivo l'organo di centralità decisionale cui afferisce la gestione ordinaria e straordinaria della stessa.

Scopo del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") è la predisposizione di un sistema organico e strutturato di norme di comportamento, procedure ed attività di controllo che, a integrazione del Codice Etico, dei sistemi di gestione e controllo adottati, consenta di prevenire il rischio di commissione di reato configurabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

AODV²³¹, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello approvandolo con delibera del Consiglio Direttivo in data 20 gennaio 2016.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

La responsabilità amministrativa da reato delle Società, e degli Enti in genere, è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", e discende da alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti citati, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della Società è diretta, e si aggiunge a quella personale della persona fisica che ha commesso il reato.

La finalità perseguita dal legislatore è di imputare conseguenze sanzionatorie, per gli illeciti penali previsti, direttamente alla Società, comminando alla stessa sanzioni, di varia gradazione ed in prevalenza pecuniarie, anche al fine di prevenire nella commissione dei reati. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Una ancor più spiccata funzione di prevenzione è affidata al sistema di esonero della responsabilità per la Società, di cui appresso.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (e successive modifiche ed integrazioni).

Si elencano di seguito le classi di reato attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs.231/2001 e di leggi speciali ad integrazione dello stesso (per l'elenco di dettaglio si rimanda all'Allegato 1):

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio, modificati con Legge 190/2012, Legge 69/2015, e con Legge 3/2019 (**artt. 24 e 25**)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 e modificato con D.Lgs. n. 7 e 8/2016 (**art. 24-bis**)
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015 (**art. 24 ter**)
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e con D.Lgs. 125/2016 (**art. 25-bis**)
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (**art. 25-bis.1**)
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (**art. 25-ter**)
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (**art. 25 quater**)
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (**art. 25-quater.1**)
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e dalla Legge n. 199/2016 (**art. 25 quinquies**)
10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (**art. 25-sexies**)
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007(**art. 25-septies**)
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge n. 186/2014 (**art. 25-octies**)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (**art. 25-novies**)
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (**art. 25-decies**)
16. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge n. 68/2015 (**art 25-undecies**)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (**art 25-duodecies**)
18. Razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla L. 167/2017 (**art 25-terdecies**)

1.3 LE SANZIONI DEL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della Società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma di *"esonero"* dell'Ente/Società dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, se l'Ente prova che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la realizzazione dei reati stessi, i cui principi possono essere rinvenuti in documenti editi da associazioni di categoria e nella fattispecie nelle "Linee guida predisposte da Confindustria - 31 marzo 2008 (e successive modifiche)";
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato, eludendo fraudolentemente, i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti *in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro*, tale sistema deve necessariamente tenere in considerazione la legislazione prevenzionistica vigente, in particolare il D.Lgs. 81/2008.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 per i "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente*" prevede che:

- l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sostanza il D.Lgs. 231/01 richiede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, che l'Ente si doti di misure idonee ed efficaci a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Ovvero che:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il D.Lgs. 231/2001 richiede altresì che vi sia una effettiva applicazione del suddetto Modello, ovvero:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del documento;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo consente, quindi, all'Ente di potersi sottrarre alla condanna per l'illecito dipendente da reato. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

1.5 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, che di concerto con i ministri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6 comma 3).

Le Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (31 marzo 2008 modificate a marzo 2014), ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/2001, forniscono un utile riferimento per la costruzione del Modello e per la composizione dell'organismo di controllo, in quanto contengono una serie di

indicazioni e misure, utili alle imprese ed associazioni, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale. La Associazione, nella predisposizione del presente Modello, ha quindi tenuto in considerazione i contenuti delle Linee Guida Confindustria.

2 IL MODELLO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (AODV²³¹)

L'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV²³¹), in coerenza con i principi etici, di governance e le finalità stabilite dallo statuto ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello approvandolo con delibera del Consiglio Direttivo in data 20 gennaio 2016 (in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) e ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è costituito da una "Parte generale" e da una "Parte speciale", convenzionalmente rappresentata dalla *Matrice delle Attività a Rischio-Reato*, corredata dai protocolli di controllo che insistono sui rischi-reato ivi identificati a presidio del Modello.

3 LA FUNZIONE DEL MODELLO E I PRINCIPI ISPIRATORI

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, associati, dipendenti, collaboratori, partner a diverso titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della AODV²³¹, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale e che la loro commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di AODV²³¹ anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ma anche sanzioni di tipo civile, disciplinare o di altra natura.

AODV²³¹, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività associativa e alla possibilità di reagire tempestivamente, si pone in condizione di prevenire la commissione dei reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si renderanno opportune. Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'Organo di Vigilanza, deputato a svolgere il controllo sull'operato delle persone nell'ambito dei processi sensibili.

Nella predisposizione del presente Modello AODV²³¹ ha tenuto conto delle regole operative e dei sistemi di controllo esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili. Pertanto, il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance e dal Sistema di Controllo Interno (SCI) in essere.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di AODV²³¹ anche in relazione ai reati da prevenire, l'Associazione ha individuato i seguenti:

- la normativa italiana;
- il Sistema di Controllo Interno, e quindi lo Statuto, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa;
- il Codice Etico;
- le regole operative inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;

- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare.

I principi e le regole di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati in modo dettagliato nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Il Modello di AODV²³¹ si ispira a principi cardine quali:

- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - ✓ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - ✓ l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli associativi delle regole comportamentali e delle procedure interne.
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - ✓ la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - ✓ la disciplina delle attività e dei controlli nell'ambito delle procedure aziendali.

Inoltre nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si tiene conto della priorità derivante dalla significatività delle aree sensibili e dalla probabilità di commissione dei reati. Il sistema di prevenzione deve essere tale, da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente e, per quanto riguarda i reati colposi, da non risultare gravemente carente.

3.1 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i membri del Consiglio Direttivo e per tutti coloro che rivestono nell'Associazione funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, per i Soci (delegati e non), per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato), per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Associazione, tutti insieme di seguito i "Destinatari".

3.2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, l'Associazione ha proceduto, ad una approfondita analisi delle proprie attività sociali.

Nell'ambito di tale attività, l'Associazione ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nello Statuto, che individua i soggetti delegati alla gestione dell'Associazione (soci delegati), evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, AODV²³¹ ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. *Matrice delle Attività a Rischio-Reato*), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di AODV²³¹.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate le aree aziendali a rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. *Attività sensibili*), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. *Processi strumentali/sensibili*).

3.3 MAPPATURA ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

Sulla base dell'analisi condotta, le aree ritenute a rischio all'esito della suddetta analisi riguardano, in particolar modo, i reati previsti dagli articoli del Decreto di seguito indicati:

- a) art. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico")
- b) art. 25 ("Concussione e corruzione")
- c) art. 25 ter ("Reati societari")
- d) 25 octies ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita")
- e) art. 25 novies ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore")
- f) art. 25 decies ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria")
- g) art. 25 duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare")

Il rischio, invece, di commissione dei reati di cui agli artt. 24 bis ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati"), 24 ter ("*Delitti di Criminalità organizzata*"), 25 bis ("*Falsi nummari*"), 25 bis 1 ("*Delitti contro l'industria e il commercio*"), 25 quater ("*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*"), 25 quater 1 ("*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*"), 25 quinquies ("*Delitti contro la personalità individuale*"), 25 sexies ("*Market abuse*"), art. 25 septies ("*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*"), 25 undecies ("*Reati Ambientali*"), 25-terdecies ("*Razzismo e xenofobia*") del Decreto per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Associazione e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico della stessa, che vincola tutti i suoi Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili.

Le principali Aree di Attività a Rischio identificate sono quelle di seguito riportate (per un maggior dettaglio si faccia riferimento al documento di analisi delle aree aziendali di attività a rischio, i.e. *"Matrice delle attività a rischio di reato"*, conservato presso la Associazione):

1. Rapporti di profilo istituzionale
2. Gestione ed organizzazione dell'attività caratteristica - formazione (eventuali servizi formativi In-house ed eventi)
3. Gestione dei software, dei documenti e delle pubblicazioni coperte da copyright
4. Gestione degli acquisti di beni e servizi, conferimenti incarichi, stipula di contratti d'opera
5. Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione (*rischio inserito in via del tutto prudenziale*)
6. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi anche in occasione di verifiche e ispezioni
7. Gestione delle assunzioni di personale dipendente e collaboratori
8. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività
9. Gestione delle risorse finanziarie
10. Gestione della contabilità generale e predisposizione del progetto del rendiconto economico-finanziario d'esercizio e di eventuali situazioni economiche, anche in occasione di altri adempimenti in materia societaria

3.4 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO E STRUMENTALI

Per ciascuna delle fattispecie di reato rilevate come applicabili sono stati individuati i processi c.d. strumentali (talvolta coincidenti con l'area di rischio) nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni, gli strumenti e/o mezzi per la commissione del reato e precisamente:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari
2. Acquisti beni e servizi
3. Omaggi e liberalità
4. Sponsorizzazioni Eventi
5. Gestione incasso quote associative
6. Amministrazione, Controllo e Gestione
7. Selezione, assunzione e gestione del personale
8. Gestione dei Sistemi Informativi

4 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Il D.Lgs. 231/2001, ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, richiede l'istituzione di un organo di controllo interno a ogni Società, Organismo di Vigilanza anche denominato OdV, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, a cui è affidato il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza e sul rispetto dello stesso.

In particolare, con riferimento alle linee guida di Confindustria, *per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*, sono state descritte di seguito le attività che l'OdV deve assolvere per un'adeguata vigilanza e monitoraggio del Modello.

4.1 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'OdV

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, collaboratori, organi sociali, consulenti, partner o fornitori. Questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV e la struttura tecnica di cui può, eventualmente, avvalersi hanno accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi dell'ausilio dei soggetti delegati alla gestione dell'Associazione, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle attività necessarie alla funzione di vigilanza. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV viene qui previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Associazione anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutti i Destinatari;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- il Consiglio Direttivo doti annualmente l'OdV di un budget per la sua autonomia finanziaria;
- l'OdV ha altresì la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo, l'attivazione delle risorse finanziarie stanziato dallo stesso al fine di svolgere l'attività assegnata qualora ritenga necessario effettuare degli approfondimenti.

4.2 IDENTIFICAZIONE DELL'OdV E REQUISITI

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dell'ente (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Consiglio Direttivo che risponda, nel suo insieme, ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

- **autonomia ed indipendenza** - Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'Ente, riferendo periodicamente al CdA (leggasi Consiglio Direttivo), svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Funzioni (leggasi soggetti delegati alla gestione dell'Associazione). I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

- **professionalità** - L'OdV nel suo insieme deve avere competenze, tecniche, conoscenze degli strumenti utili ai fini delle attività ispettive e di analisi del sistema di controllo, competenze giuridiche per la prevenzione dei reati (interne/consulenza esterna).

- **continuità di azione** - con riferimento a tale requisito, l'OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di AODV²³¹.

Al fine di rispondere ai principi sopra esposti AODV²³¹ ha ritenuto di conferire, ad un organo monocratico appositamente incaricato dal Consiglio Direttivo, la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b), del Decreto e in coerenza con tali principi normativi di delegare all'Organismo di Vigilanza, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza è identificato in un professionista esterno indipendente (non coinvolto nella gestione operativa dell'Associazione) con una formazione e una preparazione professionale che gli permetta di assolvere le proprie funzioni rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie competenze per garantire la dinamicità dello stesso attraverso proposte di aggiornamento.

4.3 COMPITI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

Su un piano più specificamente operativo all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

- attivare le attività di vigilanza previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del personale operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo ("controllo di linea");
- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- coordinarsi con i soggetti delegati alla gestione dell'Associazione per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni comprovanti il rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o devono essere tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con il Collegio dei Probiviri per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza del Consiglio Direttivo per l'irrogazione delle sanzioni ed il relativo procedimento disciplinare;

- valutare l'adeguatezza dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Destinatari finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
- riferire periodicamente agli Organi Sociali di AODV²³¹ in merito all'effettività e adeguatezza del Modello.

4.4 NOMINA ODV, DECADENZA DALL'INCARICO E COMUNICAZIONI

La nomina dell'Organo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni e i suoi membri sono in ogni caso rieleggibili. Essi devono essere in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i membri del Consiglio Direttivo.

All'atto della nomina il Consiglio Direttivo attribuisce all'Organismo di Vigilanza un compenso ed assegna un Budget adeguato a svolgere le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei componenti dell'Organismo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio Direttivo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Associazione, passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato può chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri Direttivo con raccomandata A.R..

4.5 ATTIVITÀ DI REPORTING DA E VERSO L'OdV

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio Direttivo della Associazione e all'Assemblea dei Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio Direttivo, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio Direttivo, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'OdV stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- nei confronti del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Presidente, dai componenti del Consiglio Direttivo o da Soci delegati.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con i soggetti delegati alla gestione dell'Associazione utili a ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, hanno la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la convocazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Per soddisfare i requisiti del Modello, il Presidente ha il compito di:

- comunicare alla struttura organizzativa della Associazione i compiti dell'OdV, i relativi poteri, prevedendo eventuali sanzioni per la mancata collaborazione;
- approvare tramite delibera del Consiglio Direttivo una dotazione adeguata di risorse finanziarie (in budget), proposta dall'OdV, necessarie per l'adeguato svolgimento dei compiti dello stesso (ad es. per consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

4.6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E DI SEGNALEZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti delegati alla gestione dell'Associazione di AODV²³¹, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alla procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti ai soggetti delegati alla gestione dell'Associazione (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'OdV medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'OdV, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti ai singoli soggetti delegati alla gestione dell'Associazione;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV (c.d. segnalazioni).

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 si è resa necessaria l'integrazione nel Modello con un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico

A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza funzionante su un duplice binario, che consiste in un indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza, (Organismo di Vigilanza di AODV²³¹- Via della Posta, 7 - 20123 Milano) e in un indirizzo di posta elettronica (organismodivigilanza@aodv231.it) reso noto ai Destinatari ed ai terzi interessati, a cui dovranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'OdV. Tali modalità di trasmissione sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Le segnalazioni pervenute all'OdV saranno raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV. L'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento saranno motivate per iscritto.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- Segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito. Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Qualora la segnalazione sia palesemente infondata e/o fatta con dolo o colpa grave e/o con lo scopo di nuocere alla persona segnalata, AODV²³¹ e la persona segnalata saranno legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto o del Codice Etico. L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità dell'Associazione o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello e deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

I Destinatari hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV s'impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, l'Associazione deve obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Associazione o suoi dipendenti, collaboratori, organi sociali, fornitori, consulenti, partner;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione dello Statuto e di conseguenza della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i rapporti preparati da altri organi anche esterni nell'ambito della proprie attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le variazioni delle aree di rischio;
- i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Associazione.

4.7 VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche sul Modello saranno svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio.

Qualora lo ritenesse necessario, è data facoltà all'Organismo di effettuare verifiche mirate benché al di fuori del piano di verifica definito annualmente (Piano di Monitoraggio).

I soggetti preposti alla gestione dell'Associazione coinvolti nelle verifiche, dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV ogni informazione utile da questi richiesta.

5 SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Ente in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

5.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte del Presidente o di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio Direttivo, affinché, in collaborazione con il Collegio dei Revisori e il Collegio dei *Probiviri*, provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio Direttivo l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio dei *Probiviri* che adotta idonee misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa).

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DELEGATI ALLA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti delegati alla gestione dell'Associazione comporterà l'assunzione, da parte di AODV²³¹, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente, AODV²³¹ rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -

Lavoratori del Commercio (CCNL Commercio), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104¹ cod.civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente dell'Associazione, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Associazione, così come previsto dal vigente CCNL Commercio.

AODV²³¹ non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto dell'art. 7 della L. 300/70, delle procedure previste nel CCNL Commercio e dei principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico è portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei da AODV²³¹.

5.4 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza dell'Associazione - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di AODV²³¹ di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI/ASSOCIATIVI

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali, associativi (i.e. membri dei comitati) o accordi di partnership con l'Associazione, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recedere dal medesimo, ferma restando la facoltà di AODV²³¹ di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Allo scopo, i contratti, anche sotto forma di lettere di incarico, dovranno essere integrati con adeguate clausole risolutorie.

5.6 MISURE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

¹ Art. 2104, c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

6 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 FORMAZIONE AI DIPENDENTI

AODV²³¹, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico.

Tenuto conto dell'oggetto sociale dell'Associazione, le attività di informazione e formazione nei confronti del personale e dei Destinatari in generali, sono effettuate attraverso la partecipazione alle attività associative che si concretizzano nella organizzazione di laboratori e convegni volti a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni che ne derivano sulle attività associative.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale.

Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale AODV²³¹ provvede a:

- invio di una comunicazione a firma del Presidente a tutti i Destinatari, avente ad oggetto l'informativa circa l'avvenuta adozione del presente Modello e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, con indicazione del nominativo dei relativi componenti e dell'indirizzo a cui poterlo contattare (detta informativa deve essere rinnovata in caso di aggiornamento del Modello);
- pubblicazione del Modello attraverso qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura della Segreteria e periodicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative verifiche circa l'adeguatezza.

6.2 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

I terzi (es. fornitori, consulenti, clienti) sono informati con i mezzi ritenuti più idonei dell'adeguamento di AODV²³¹ al D.Lgs.231/2001.

7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del Consiglio Direttivo l'adozione, l'attuazione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte dell'AODV²³¹, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Associazione;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di segnalare al Consiglio Direttivo la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del Modello.

ALLEGATO 1**REATI PRESUPPOSTO EXD.LGS. 231/01****1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio, modificati con Legge 190/2012, con Legge 69/2015, e con Legge 3/2019 (*artt. 24 e 25*):**

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 3/2019]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti con Legge 48/2008 e modificato con D.Lgs. n. 7 e 8/2016 (*art. 24-bis*):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015 (**art. 24 ter**):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e con D.Lgs. 125/2016 (**art. 25-bis**):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (**art. 25-bis. 1**):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (**art. 25-ter**):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017];

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (**art. 25 quater**):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in L. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (**art. 25-quater. 1**):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e dalla Legge n. 199/2016 (**art. 25 quinquies**):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) [articolo aggiunto con L. n. 199/2016];

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [articolo aggiunto con L. n. 199/2016];
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (**art. 25-sexies**):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).
11. **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- quater);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (**art. 25-septies**):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge n. 186/2014 (**art. 25-octies**):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [aggiunto dalla Legge 186/2014].
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (**art. 25-novies**):
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);

- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione

del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (*art. 25-decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 e dalla Legge n. 68/2015 (*art 25-undecies*)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137) ;

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256) ;
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257) ;
 - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259) ;
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258) ;
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260; art. 452 quaterdecies c.p.);
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ;
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) ;
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) ;
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (*art 25-duodecies*)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
18. Razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 (Art. 25-terdecies)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.;
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).
19. Reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva introdotti dal Art. 12, Legge 9/2013
- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Fine documento